

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1790 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2018

che abroga la decisione 2002/623/CE recante note orientative per la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati

[notificata con il numero C(2018) 7513]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'allegato II, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/623/CE della Commissione ⁽²⁾ contiene note orientative sugli obiettivi, sugli elementi, sui principi generali e sulla metodologia per la valutazione del rischio ambientale di cui all'allegato II della direttiva 2001/18/CE.
- (2) In documenti orientativi più recenti e dettagliati sulla valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati («OGM»), adottati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e dall'Agenzia europea per i medicinali («l'Agenzia»), sono state fornite ampie spiegazioni supplementari sull'attuazione dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE. Dopo l'adozione di tali documenti orientativi più dettagliati, la decisione 2002/623/CE ha perso progressivamente il suo valore aggiunto.
- (3) La direttiva (UE) 2018/350 della Commissione ⁽³⁾, che ha modificato la direttiva 2001/18/CE, ne ha aggiornato l'allegato II integrando e consolidando gli orientamenti più rigorosi dell'Autorità sulla valutazione del rischio ambientale delle piante geneticamente modificate, adottati nell'ottobre 2010 ⁽⁴⁾, pur tenendo conto del fatto che l'allegato II si applica a tutti gli OGM e non solo alle piante geneticamente modificate. La decisione 2002/623/CE è servita da base per l'elaborazione degli orientamenti dell'Autorità. Di conseguenza le disposizioni dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE sono ora più dettagliate e le note orientative contenute nella decisione 2002/623 non sono più necessarie.
- (4) È pertanto opportuno abrogare la decisione 2002/623/CE.
- (5) La decisione 2002/623/CE dovrebbe inoltre essere abrogata a fini di semplificazione per ridurre il numero di documenti orientativi che devono essere presi in considerazione dagli operatori e dalle autorità competenti quando effettuano una valutazione del rischio ambientale a norma dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/623/CE è abrogata.

⁽¹⁾ GUL 106 del 17.4.2001, pag. 1.⁽²⁾ Decisione 2002/623/CE della Commissione, del 24 luglio 2002, recante note orientative ad integrazione dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 200 del 30.7.2002, pag. 22).⁽³⁾ Direttiva (UE) 2018/350 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che modifica la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati (GU L 67 del 9.3.2018, pag. 30).⁽⁴⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM), *Guidance on the environmental risk assessment of genetically modified plants* (Orientamenti per la valutazione del rischio ambientale delle piante geneticamente modificate), *EFSA Journal* 2010;8(11):1879. [111 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1879.